

Sentenza N. 52 del 9 marzo 2012

Materia: Tutela della concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell' articolo 117, secondo comma, lettere e), in materia di concorrenza, e l), in materia di ordinamento civile, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 2, commi 4 e 5, della legge Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

La legge Regione Marche n.4/2011 impugnata, all'articolo 2, dopo aver previsto, al comma 4, che *“gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nel cantiere”* , al successivo comma 5 stabilisce, indicandone la percentuale, l'entità della suddetta soglia minima.

Successivamente all'instaurazione del ricorso costituzionale, la l.r. n. 20/2011, all'art. 22, interviene abrogando il comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 4/2011 impugnata e modificando il comma 4, prevedendo nuovamente, come criterio di ammissibilità delle offerte, gli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e la sicurezza nel cantiere, stabilendo, però, la facoltà e non l'obbligo della stazione appaltante di inserirli negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione.

La Corte, nell'eventualità che la norma censurata, successivamente modificata dall'art. 22 della l.r. 20/2011, potrebbe aver trovato attuazione medio tempore, non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Nel merito la Corte ha dichiarato fondata la questione ritenendo prevalente, in tema di aggiudicazione di lavori e opere pubbliche, l'ambito materiale della tutela della concorrenza, riservato alla legislazione statale ed ha richiamato il d.lgs. 163/2006

(Codice dei contratti) che, all'art. 4, comma 3, in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, nega alle Regioni la possibilità di prevedere una disciplina diversa da quella statale, e successivamente, agli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, stabilisce che, *“nella valutazione dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture”*.

In breve, la censurata norma regionale individua gli elementi di valutazione connessi alla salute e alla sicurezza come criterio di ammissibilità dell'offerta, mentre la legge statale come criterio di valutazione delle offerte.

Accertando la competenza statale in materia e la difformità della legge regionale da quella statale, la Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 2, commi 4 e 5 della l.r. 4/2011 in relazione all'art.117, secondo comma, lett. e) Costituzione, ed il medesimo comma 4, come risulta modificato dell'art. 22 della l.r.20/2011, che ha nuovamente previsto i suddetti elementi di valutazione connessi alla salute e alla sicurezza come criterio di ammissibilità dell'offerta, innovando soltanto nel prevedere – per l'inserimento dei suddetti elementi negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione – la facoltà, invece dell'obbligo della stazione appaltante.